

**CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO**

Via Tornasacco n. 27
Ascoli Piceno 63100

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 45 DEL 29/07/2021

AREA AMMINISTRATIVO - ISTITUZIONALE
SERVIZIO RICERCA FONDI E PROGETTI STRATEGICI
Responsabile: BOVARA ALESSANDRA

OGGETTO: Affidamento dell'intervento di manutenzione straordinaria del centralino del Consorzio Universitario Piceno

CIG: Z5D329583B

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVO-ISTITUZIONALE**DATO ATTO:**

- della competenza della scrivente ad assumere il presente atto in forza del Decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 8/05/2019 e della vigente normativa;
- che non esiste conflitto d'interesse fra i firmatari del presente atto e i destinatari finali dello stesso;

RICHIAMATI:

- il Documento Unico di Programmazione 2021/2023;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTI:

- l'art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020;
- l'art. 36, cc. 1 e 7 del D.Lgs. 50/2016;
- le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

RITENUTO NECESSARIO procedere ad urgente intervento di manutenzione straordinaria del centralino dell'Ente reso inutilizzabile dalla rottura improvvisa del componente denominato "alimentatore" che ha comportato la non rintracciabilità degli uffici dell'Ente;

CONSIDERATO che l'operatore economico Securlife snc, via Aniene 51, San Benedetto del Tronto, P.IVA 01792760447 ha manifestato la propria disponibilità ad un intervento di assistenza tecnica per un importo stimato di euro 196,72 (oltre IVA 22%) rif. Prot. cons. del 23/07/2021 n. 832 come di seguito riportato:

Descrizione	Importo	Iva	Totale
Riparazione centralino telefonico Selta con sostituzione alimentatore per centralino	146,72	32,28	179,00
Manodopera	50,00	11,00	61,00
Totale		43,28	240,00

CONSIDERATO altresì che tale operatore economico ha conoscenza dell'apparecchiatura ed è disponibile ad intervento urgente di sistemazione poiché già in possesso del pezzo da sostituire;

VISTA la Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 20 Del 28-12-2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023;

VISTI:

- la legge 30 luglio 2004, n. 191 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica) prescrive che "Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101";
- la legge finanziaria del 2010 (articolo 2, comma 225, legge 23/12/2009, n. 191) prescrive che le amministrazioni pubbliche hanno la facoltà di fare ricorso per l'acquisto di beni e servizi agli accordi quadro conclusi dalla Consip SpA o in alternativa adottano, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli dei predetti accordi quadro;
- l'art. 1, comma 450 della legge 29/2006 dispone l'obbligo del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a euro 5.000,00 e inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26 comma 1 della L. n. 488/99 né accordi quadro aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli della presente prestazione;

DATO ATTO che l'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie;

RITENUTO che:

- sia opportuno procedere ad affidamento diretto senza previa consultazione di due o più operatori economici in quanto la procedura de qua risponde:
 - ai principi di economicità, tempestività e proporzionalità dell'azione amministrativa: considerato il valore del contratto, il ricorso alle ordinarie procedure di gara comporterebbe un inutile dispendio di risorse e di tempi per l'Amministrazione e disincentiverebbe la partecipazione dei potenziali interessati, in quanto porrebbe a loro carico oneri sproporzionati rispetto al corrispettivo contrattuale;

- al principio dell'efficacia, in quanto l'affidamento di che trattasi consentirà all'Amministrazione di avvalersi, di un operatore economico in possesso dei requisiti di idoneità professionale, delle attrezzature e delle qualifiche necessarie con riferimento alla fornitura oggetto d'appalto;
- procedere all'affidamento diretto senza avvalersi del Me.Pa in quanto trattasi di affidamento inferiore a € 5.000,00 come previsto dall'art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296;

VISTE le linee guida dell'ANAC n. 4, sub-paragrafo n. 3.7: «Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all'applicazione del presente paragrafo», cioè del principio di rotazione negli affidamenti, «con scelta, sinteticamente motivata contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente»;

CONSIDERATO che nella relazione AIR alle linee guida n. 4 dell'ANAC si precisa: «l'Autorità ha comunque ritenuto opportuno prevedere, per gli affidamenti di più modesto importo (infra 1000 euro, pari in numero assoluto a 1,8 milioni di affidamenti) la possibilità, per le stazioni appaltanti, di derogare alla rotazione, con motivazione sintetica da esplicitare nella determina o nell'atto equivalente e, con essa, ai divieti di reinvito/riaffidamento. Si ritiene infatti che, per gli acquisti di carattere bagatellare, atti per lo più a soddisfare esigenze immediate di acquisto, specie nelle realtà di minori dimensioni, l'applicazione integrale della rotazione potrebbe penalizzare l'operatività delle strutture; si consideri, vieppiù, che per acquisti contenuti entro la predetta soglia non opera neppure l'obbligo, previsto dall'art. 1, comma 450 L. n. 296/2006 e s.m.i., di utilizzare i mercati telematici (es. MEPA). Resta, in ogni caso, come evidenziato, l'obbligo di motivare sinteticamente le ragioni che inducono la stazione appaltante a disattendere la rotazione, pur in presenza dei presupposti applicativi»;

CONSIDERATO pertanto, visto il modesto importo della fornitura, di potersi derogare al principio di rotazione;

DATO ATTO che non si ravvisano rischi di natura interferenziale in quanto l'attività di manutenzione dovrà essere svolta al di fuori dell'orario di servizio del Consorzio Universitario Piceno o nei giorni in cui tutti i dipendenti lavorano in modalità agile;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge n.136/2010 "al fine della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG)..." che nel caso in specie è il seguente: CIG: Z5D329583B

CONSIDERATO che si è proceduto a verificare la regolarità del DURC e l'assenza di iscrizioni nel casellario delle imprese gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria:

- per euro 179,00 sul capitolo 120 denominato "Manutenzione ordinaria locali – Acquisto beni"
- per euro 61,00 sul capitolo 121/1 denominato "Manutenzione locali e attrezzature per sede"

è congrua per accogliere la spesa stimata per l'affidamento del servizio in esame;

VISTI:

- gli articoli 107, 109 e 192 del d.lgs. 267/2000, i quali hanno fissato le competenze dei dirigenti e gli elementi informativi che devono essere inseriti nella determina a contrarre;
- l'art. 26, comma 6 del d.lgs. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;

DATO ATTO che il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in conformità a quanto disposto dall'art. 183, comma 8 del d.lgs. 267/2000;

VISTI l'art. 2, comma 3 e l'art. 17, comma 1 del d.P.R. 62/2013, "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165", nonché il "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti del Consorzio Universitario Piceno";

DETERMINA

1. di procedere all'affidamento del servizio di manutenzione straordinaria del centralino dell'Ente reso inutilizzabile dalla rottura improvvisa del componente denominato "alimentatore" per un importo di euro 196,72 (oltre Iva di legge) all'operatore economico SecurLife snc;
2. di dare atto che il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;
3. di impegnare la spesa complessiva di euro 240,00
 - per euro 179,00 sul capitolo 120 denominato "Manutenzione ordinaria locali – Acquisto beni"
 - per euro 61,00 sul capitolo 121/1 denominato "Manutenzione locali e attrezzature per sede"
4. di attestare, ai sensi dell'art. 9 del decreto legge 78/2009, convertito in legge 102/2009, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;
5. di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero;
6. di nominare Responsabile unico del procedimento di cui all'art. 31 del d.lgs. 50/2016 la dott.ssa Santoni Daniela;
7. di rendere edotta la ditta affidataria delle disposizioni concernenti i principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore, inseriti nel regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti del Consorzio Universitario Piceno, mediante trasmissione dell'indirizzo url del sito consortile ove è pubblicato e reperibile, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente";
8. di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli artt. 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, comma 32 della legge 190/2012;
9. di disporre la pubblicazione sul sito dell'ente delle informazioni previste dall'art. 29, comma 1 del d.lgs. 50/2016;
10. di trasmettere copia della presente a SecurLife snc per la firma per accettazione;
11. di trasmettere copia della presente per i provvedimenti di competenza:
 - al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente;
 - al Responsabile del servizio Università Orientamento Comunicazione ed Elaborazione Dati;

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
1.03.01.02.007		01.11	120		2021
Impegno Prov.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
36	N. 0	€ 179,00	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

SECURLIFE SNC

Descrizione Impegni Assunti

Affidamento dell'intervento di manutenzione straordinaria del centralino del Consorzio Universitario Piceno

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.03.02.09.005		01.11		120.1		2021	
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno		
37	N. 0	€ 61,00	Impegno	N. 0	€ 0,00		

Descrizione Creditore

SECURLIFE SNC

Descrizione Impegni Assunti

Affidamento dell'intervento di manutenzione straordinaria del centralino del Consorzio Universitario Piceno

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
SANTONI DANIELA**

**IL RESPONSABILE DI AREA
BOVARA ALESSANDRA**

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)